

**dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Storica e Archeologica Piacentina - ODV**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **Associazione Storica e Archeologica Piacentina - ODV**, acronimo A.S.A.P. ODV o ASAP ODV, con sede legale nel comune di Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- 1) interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e del paesaggio, nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, e conformemente alle prescrizioni impartite dagli enti preposti;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, formative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo e diffondendo la conoscenza e la tutela del patrimonio dei beni culturali e ambientali, materiali e immateriali (archeologici, architettonici, artistici, storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici, geologici, naturali, ambientali e del paesaggio);
2. promuovere e favorire la ricerca archeologica e la conoscenza delle discipline archeologiche;



3. stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere e accrescere il patrimonio dei beni culturali e ambientali;
4. intervenire per favorire l'individuazione, il recupero e la protezione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturale da parte degli enti preposti ai sensi delle vigenti leggi;
5. sensibilizzare i cittadini alla segnalazione alle istituzioni competenti dei ritrovamenti archeologici, storici, artistici, naturali nonché delle situazioni di pericolo per i beni archeologici, storici, artistici, naturali e del paesaggio;
6. promuovere, incentivare e/o curare lo studio, la tutela e la valorizzazione di oggetti, edifici ed elementi di valore storico, culturale o naturale, monumenti, aree archeologiche, monumentali e ambientali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali, eventualmente anche attraverso la loro gestione o collaborazione alla loro gestione e/o l'acquisto da parte dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento;
7. effettuare segnalazioni, alle istituzioni competenti e ai mezzi d'informazione, relativamente a situazioni di rischio e/o alla necessità di tutela per siti, monumenti, edifici e altro ritenuti di interesse storico, culturale o ambientale;
8. pubblicare gli atti relativi alle ricerche condotte;
9. promuovere interventi e attività per individuare, accertare, recuperare, conservare, studiare e proteggere il patrimonio archeologico in base alla normativa di riferimento, anche attraverso la promozione di campi archeologici e la partecipazione ad attività a essi connesse in accordo con gli enti preposti;
10. realizzare attività didattiche, seminariali e laboratoriali volte alla divulgazione delle discipline archeologiche;
11. divulgare, promuovere, sensibilizzare ed educare al patrimonio (per esempio tramite mostre, esposizioni, seminari, convegni, conferenze, corsi, manifestazioni, visite guidate, attività didattiche, pulizia e manutenzione di aree di interesse archeologico, storico e ambientale, creazione e manutenzione di percorsi turistici a carattere storico e ambientale);
12. promuovere e organizzare raccolte di fondi, anche tramite crowdfunding e/o altre modalità, destinati alla propria attività istituzionale e alla ricerca, alla tutela, al restauro o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e del paesaggio, sia direttamente sia attraverso la costituzione di altri enti o la partecipazione in essi;
13. favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola e dell'università, corsi di aggiornamento e iniziative di viaggi di studio e turismo sociale nel campo dei beni culturali e ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;



14. favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite o per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e disegni, di rilievi, di ricostruzioni tridimensionali e altro riguardante i beni culturali e ambientali;
15. partecipare attivamente, in conformità alle indicazioni fornite dagli enti pubblici e dalle strutture di protezione civile, alle iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e culturale;
16. collaborare con tutte le associazioni, enti e istituti pubblici e privati aventi finalità simili o compatibili;
17. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma a esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altre istituzioni o enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, e ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda, in base alle valutazioni del Consiglio direttivo e a quanto previsto in merito dal regolamento interno, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta (cartacea o informatica); l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda di ammissione come associato presentata da minorenni, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'associazione e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi preferibilmente almeno 15 giorni prima della data della riunione e comunque almeno 7 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso a essa da parte del socio escluso;
 - delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso a essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dal regolamento interno o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
- nomina un Segretario e un Tesoriere, che possono eventualmente coincidere nella stessa persona;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo sono redatti in forma scritta a cura del Segretario o, in caso di indisponibilità, da un sostituto individuato dal Consiglio direttivo, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, e vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In questo ambito è compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali, operando sugli stessi con l'ausilio del Tesoriere e compiendo ordinarie operazioni finanziarie e bancarie.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo (facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario, che può eventualmente coincidere nella stessa persona del Tesoriere, è eletto dal Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o cessazione, il Presidente provvede alla sua sostituzione con un socio che rimarrà in carica fino alla nuova elezione, da effettuarsi nel primo successivo Consiglio direttivo.

Al Segretario compete:

- la tenuta del libro dei soci e di tutti i documenti inerenti al servizio affidatogli dal Consiglio direttivo, ferma restando la diretta responsabilità del Consiglio direttivo quale unico organo competente in materia di ammissione di nuovi soci e di cessazione degli stessi;
- la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e la loro trascrizione sugli appositi registri.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere, che può eventualmente coincidere nella stessa persona del Segretario, è eletto dal Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o cessazione, il Presidente provvede alla sua sostituzione con un socio che rimarrà in carica fino alla nuova elezione, da effettuarsi nel primo successivo Consiglio direttivo.

Al Tesoriere compete:

- la tenuta dei libri contabili;
- la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, di concerto col Presidente;
- la firma disgiunta sui conti correnti bancari e/o postali, esercitata secondo le istruzioni e le norme dettate dal Consiglio direttivo;
- la predisposizione del rendiconto consuntivo.

Art. 16 - Presidente onorario



Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e/o delle sue finalità.

Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

